

Convitto Regionale
"F. CHABOD"
Via A. Crétier, 2
11100 AOSTA AO



(art. 31 Legge 16.5.1978, n. 196)

Pensionnat Régional
"F. CHABOD"
2, Rue A. Crétier
11100 AOSTE AO

REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
E DI DISCIPLINA
DELLE SEMICONVITTRICI
E DEI SEMICONVITTORI
DELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO

REVISIONE 2018



INDICE

| | | |
|---|--|----------------|
| ▪ | INTRODUZIONE..... | pag. 3 |
| ▪ | PREMESSA | |
| | ART. 1 – NORME PER L’AMMISSIONE..... | pag. 3 |
| | a. GLI UTENTI | |
| | b. GLI UTENTI CON DISABILITA’ | |
| | c. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE..... | pag. 4 |
| | d. REISCRIZIONI..... | pag. 5 |
| | e. DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA | |
| | f. LA RETTA | |
| | g. RESPONSABILITA’ | pag. 6 |
| | h. RISARCIMENTO DANNI | pag. 7 |
| | ART. 2 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE..... | pag. 7 |
| | a. ASSEGNAZIONE ALLE SQUADRE | |
| | b. SVILUPPO ANNUALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO | |
| | c. ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA | |
| | d. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI..... | pag. 8 |
| | e. PERMESSI DI USCITA | |
| | f. ASSISTENZA EDUCATIVA | pag. 9 |
| | g. ASSISTENZA SANITARIA | pag. 10 |
| | h. VITTO | |
| | i. RAPPORTI CON LA SCUOLA..... | pag. 11 |
| | j. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE | |
| | ART. 3 – COMPORTAMENTO DEI SEMICONVITTORI | pag. 11 |
| | a. DOVERI | |
| | b. ABBIGLIAMENTO | pag. 12 |
| | c. SPOSTAMENTI NEL CONVITTO | |
| | d. COMPORTAMENTO A TAVOLA | |
| | e. ATTIVITA’ DI STUDIO | pag. 13 |
| | f. RICREAZIONE E TEMPO LIBERO | |
| | g. SPORT | |
| | h. USCITE PER FRUIZIONE DI PERMESSI | |
| | i. LIMITI ALL’USO DEL TELEFONO CELLULARE..... | pag. 14 |
| | j. USO DELLA CONNESSIONE WI-FI | |
| | k. DIVIETO DI FUMO | |
| | l. VISITE AI SEMICONVITTORI | |
| | m. ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI..... | pag. 15 |
| | REGOLAMENTO DI DISCIPLINA | pag. 15 |
| | ART. 1 – ORGANI COMPETENTI A SANZIONARE | |
| | ART. 2 – SANZIONI DISCIPLINARI | pag. 17 |
| | ART. 3 - SANZIONI PECUNIARIE | pag. 18 |
| | ART. 4 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | |
| | ART. 5 – IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA..... | pag. 19 |

NORME FINALI

INTRODUZIONE

Il Convitto Regionale “Federico Chabod” di Aosta è un Istituto Educativo della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Tutte le ragazze ed i ragazzi accolti in qualità di semiconvittrici e di semiconvittori frequentano l’Istituzione Scolastica San Francesco per la Scuola Secondaria di I grado e le scuole secondarie di II grado della città di Aosta. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 14 giugno 1998, n. 249) e delle modifiche introdotte con il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

PREMESSA

Il Convitto Regionale “Federico Chabod” si propone come una comunità di dialogo, di esperienza sociale, di condivisione di valori in cui i giovani possano essere aiutati a crescere, sviluppando tutte le possibili dimensioni positive della loro personalità.

In questa comunità educante, ognuno, con pari dignità ancorché nella diversità dei ruoli, opera per garantire alle semiconvittrici ed ai semiconvittori un’alta formazione alla cittadinanza, la piena realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Questa Istituzione si impegna altresì a promuovere tra i suoi utenti i valori della solidarietà, dell’amicizia e del rispetto reciproco, sia con la diffusione delle buone prassi quotidiane, sia mediante progetti specifici, quali quelli legati allo sport, alla musica, al teatro ed alla cultura della legalità.

Il presente regolamento si pone l’obiettivo di definire, in modo trasparente e condiviso, le regole necessarie alla piena realizzazione degli impegni educativi che questa Istituzione si assume.

ART. 1 – NORME PER L’AMMISSIONE

a. GLI UTENTI

Al Convitto Regionale “Federico Chabod”, di seguito denominato “Convitto”, sono ammessi in qualità di semiconvittrici e di semiconvittori, che per brevità verranno indicati “Semiconvittori”, le ragazze ed i ragazzi regolarmente iscritti all’Istituzione Scolastica San Francesco per la Scuola Secondaria di I grado e alle scuole pubbliche secondarie di II grado della Città di Aosta.

b. GLI UTENTI CON DISABILITA’

Il Convitto opera per assicurare l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, eguaglianza e non discriminazione, nel rispetto della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e della L.R. 18 aprile 2008, n. 14. Si impegna inoltre a garantire una corretta

accessibilità della struttura e dei locali, operando per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'iscrizione di allievi disabili al Convitto è accettata:

- tenuto conto che la gravità della disabilità sia compatibile con le possibilità di assistenza, integrazione e sicurezza dell'allievo;
- limitatamente ad un numero massimo non superiore al numero totale di squadre del Convitto, in modo da avere in media un allievo/a per ogni squadra di semiconvittori o convittori, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di integrazione;
- in presenza di un operatore di sostegno assegnato dall'Amministrazione Regionale.

Le domande vengono valutate da un'apposita Commissione composta da Rettore e suo Collaboratore, educatore incaricato della gestione dei servizi connessi agli alunni con disabilità e Referente della Sovrintendenza agli Studi per l'Integrazione degli alunni disabili. La Commissione, ai fini della valutazione, dovrà acquisire un parere vincolante da parte dell'équipe educativa del settore interessato.

La presenza in Convitto di allievi con gravi disabilità è comunque limitata al tempo in cui è prevista l'assistenza dell'operatore di sostegno assegnato dall'Amministrazione regionale.

I rapporti tra questi allievi e il Convitto sono regolati da un apposito contratto.

Gli educatori del Convitto partecipano alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della L. 104/1992, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti (Scuola, operatori sanitari, ecc.).

c. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti all'ammissione al Convitto devono inoltrare apposita domanda nei termini annualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, formulata sull'apposita modulistica fornita dalla Segreteria, deve essere corredata da tutta la documentazione prevista, pena l'esclusione.

L'accettazione delle nuove iscrizioni, subordinata alla disponibilità di posti, è comunque sottoposta alla valutazione, vincolante e non appellabile, del Rettore e dell'équipe educativa di settore.

Le domande pervenute dopo il termine previsto per le iscrizioni vengono accolte, ma trattate separatamente e poste in ordine cronologico di presentazione, fatte salve situazioni contingenti valutate volta per volta dal Rettore e dall'équipe educativa.

Le famiglie sono tenute a far partecipare i propri figli alle attività di studio ed educative dell'Istituto. Il Rettore e l'Educatore di squadra valuteranno la possibilità di chiedere l'allontanamento/la non reinscrizione del Convittore che

usufruisce con frequenza saltuaria e non proficua del servizio offerto.

d. REISCRIZIONI

Le richieste di reiscrizione per l'anno scolastico successivo devono essere prodotte entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Le domande presentate oltre il termine indicato vengono accolte, compatibilmente con la disponibilità di posti, in subordine rispetto alle richieste di iscrizione dei nuovi semiconvittori prodotte nei termini stabiliti.

Il Convitto si riserva di non accogliere le richieste di reiscrizione per i semiconvittori che riportino la non ammissione alla classe successiva; dette situazioni vengono valutate con parere vincolante e non appellabile del Rettore e dell'équipe educativa di Settore.

Il Convitto si riserva altresì la facoltà di non accogliere le richieste di iscrizione per i semiconvittori della Scuola Secondaria di I grado che intendono iscriversi alle classi successive alla Prima, qualora si evidenzino problematiche interne al gruppo.

Le richieste di reiscrizione non verranno accolte inoltre nei seguenti casi:

- mancato pagamento di due o più rate della retta dell'anno in corso o di quelli pregressi, senza specifica autorizzazione;
- dichiarazione del Collegio di Vigilanza educativa di "non idoneità alla vita convittuale" del Semiconvittore;
- al fine di garantire la massima accoglienza possibile all'utenza in età di obbligo scolastico o comunque non maggiorenne, il Rettore, sentiti gli educatori, si riserva la possibilità di non accettare la reiscrizione di studenti che abbiano compiuto 20 anni entro il mese di dicembre; pertanto non sono da ritenersi automaticamente iscritti, anche se già inseriti nella struttura.

e. DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

Trascorso il termine previsto per le iscrizioni e le conferme, le domande pervenute vengono graduate secondo i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, che terrà conto delle indicazioni del Collegio degli Educatori.

f. LA RETTA

Sottoscrivendo la domanda di ammissione al Convitto, il richiedente si impegna al pagamento dell'intera retta annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, versandone subito l'anticipo previsto.

Il pagamento delle quattro rate successive dovrà essere effettuato nei seguenti termini:

- 1^ rata = 30 ottobre
- 2^ rata = 15 gennaio
- 3^ rata = 28 febbraio
- 4^ rata = 15 aprile

I predetti termini si intendono posticipati al giorno successivo se coincidenti con un giorno festivo.

In casi eccezionali è possibile richiedere al Consiglio di Amministrazione il differimento del pagamento di una o più rate, indicandone la motivazione.

Qualora si verifichi il mancato rispetto dei termini di pagamento sopra indicati, senza che il Consiglio di Amministrazione ne abbia autorizzato il differimento, può essere disposta, con provvedimento del Rettore, la sospensione del servizio fino al saldo di quanto dovuto.

In ogni caso il Convitto si riserva di attivare tutte le procedure atte al recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle rette, con modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito di ritiro del Semiconvittore, l'anticipo o le rate versate possono essere restituiti solo nei casi espressamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuna riduzione della retta può essere accordata per assenze temporanee, qualunque siano la loro durata e/o motivazione.

I contributi per il pagamento delle rette erogati alle famiglie dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta possono essere direttamente erogati al Convitto.

g. RESPONSABILITA'

Al fine di consentire un intervento coordinato tra scuola e Convitto, potenziando il servizio degli educatori in sinergia con l'operato degli insegnanti, è richiesto alle famiglie di comunicare le credenziali, non appena ricevute dall'Istituzione scolastica, utili alla visione di quanto assegnato dai docenti all'alunno iscritto al Convitto (compiti, voti, note, ecc.).

Gli Educatori del Convitto provvedono ad accompagnare dall'uscita da scuola fino al Convitto i Semiconvittori della Scuola Secondaria di I grado; si declina invece ogni responsabilità per quanto possa accadere nel tragitto Convitto-Scuola e viceversa che i semiconvittori della Scuola Secondaria di II grado compiono giornalmente in autonomia. Il Convitto non è altresì in alcun modo responsabile dei semiconvittori quando questi viaggiano per arrivare in Istituto ovvero per il rientro a casa.

Parimenti il Convitto declina ogni responsabilità di vigilanza sui semiconvittori quando questi escono dall'Istituto per la fruizione dei permessi temporanei o permanenti autorizzati dalla famiglia, ovvero per i rientri pomeridiani a scuola

(solo per i Semiconvittori della Scuola Secondaria di II grado, in quanto i Semiconvittori della scuola Secondaria di I grado vengono accompagnati dagli educatori nel tragitto convitto/scuola e viceversa), oltre che per tutte le iniziative organizzate e autorizzate dall'Istituzione scolastica "San Francesco" (solo per i Semiconvittori della Scuola Secondaria di I grado).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere, soprattutto a seguito di episodi scorretti, oppure per eventuali danni causati dai semiconvittori a persone o cose durante la permanenza nella struttura, i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto ove venga dimostrato che essi non abbiano impartito un'educazione adeguata a prevenire tali comportamenti (responsabilità *in educando*).

h. RISARCIMENTO DANNI

All'atto dell'iscrizione il richiedente si impegna a risarcire il Convitto dei danni arrecati volontariamente, ovvero, per negligenza o per inosservanza di regolamenti e normative interne, ai beni mobili e immobili, sia per quelli cagionati all'interno della struttura che per quelli causati in occasione di attività svolte all'esterno del Convitto.

L'Istituzione educativa si attiva per prevenire con gli strumenti a sua disposizione ogni eventuale furto, ma non si assume alcuna responsabilità riguardo a somme di denaro o oggetti di valore sottratti o comunque scomparsi.

Allo stesso modo il Convitto non risponde di alcun tipo di danneggiamento a beni di proprietà degli utenti.

ART. 2 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

a. ASSEGNAZIONE ALLE SQUADRE

L'assegnazione dei semiconvittori alle squadre è competenza esclusiva dell'équipe educativa di Settore presieduta dal Rettore.

La suddivisione in squadre dei semiconvittori avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico. Con decisione motivata dell'équipe educativa possono essere disposte modificazioni delle assegnazioni alle squadre anche durante l'anno scolastico iniziato.

b. SVILUPPO ANNUALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Il servizio educativo del Convitto è garantito dall'uscita da scuola del primo giorno del calendario scolastico fino al pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola.

I semiconvittori della Scuola Secondaria di II grado impegnati negli Esami di Stato possono fruire del servizio convittuale sino al termine delle prove scritte. I

Semiconvittori del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado possono usufruire di un servizio educativo aggiuntivo nel corso della settimana successiva al termine delle lezioni scolastiche per la preparazione all'esame. Il servizio educativo viene sospeso durante i periodi di vacanza deliberati da Sovrintendenza agli Studi e Istituzioni scolastiche.

c. **ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA**

All'uscita da scuola, solo per i semiconvittori della scuola Secondaria di I grado, i ragazzi vengono accolti e accompagnati in Convitto dai propri educatori. I semiconvittori della scuola Secondaria di II grado arrivano in Istituto autonomamente.

Il pranzo viene servito alle 13.30.

I semiconvittori vengono assistiti durante il pranzo dai propri educatori.

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 è previsto un momento ricreativo che può realizzarsi nelle aree a ciò preposte, ovvero, per i semiconvittori autorizzati, con uscita all'esterno.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 si svolge il primo periodo dell'attività di studio: questa si realizza negli studi a ciò dedicati, su indicazione insindacabile degli educatori.

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 è prevista la ricreazione con merenda che, di norma, viene servita ai piani.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 i semiconvittori sono impegnati in un secondo momento di studio.

Alle ore 18.10 (il venerdì alle ore 18.00) termina ogni servizio e la relativa presa in carico dei semiconvittori da parte degli educatori.

d. **ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI**

Il genitore del Semiconvittore è tenuto ad avvisare la segreteria entro le ore 9 del giorno stesso in cui si verifica l'assenza; deve poi giustificare l'assenza dal Convitto all'Educatore di squadra, tramite l'apposito Libretto delle Comunicazioni. In mancanza di giustificazione, oltre i 3 giorni successivi all'assenza, l'Educatore di Squadra ha la facoltà di non autorizzare l'accesso in Convitto, avvisandone la famiglia.

e. **PERMESSI DI USCITA**

Ai semiconvittori è data la possibilità di usufruire di permessi di uscita, a condizione che i genitori abbiano depositato un'autorizzazione specifica con validità annuale o temporanea, sollevando la Direzione ed il personale educativo da ogni responsabilità.

Per i Semiconvittori della Scuola Secondaria di II grado è possibile richiedere i

seguenti permessi:

- dalle ore 14.00 alle ore 15:00;
- permesso di uscita occasionale (mediante l'utilizzo dell'apposito libretto giallo fornito dall'Istituzione);
- permesso di uscita permanente;
- per esigenze legate agli orari dei mezzi pubblici di trasporto;
- per consentire lo svolgimento di attività, quali la pratica sportiva, la partecipazione ad eventi, la frequenza di corsi, ecc.;
- per recarsi a scuola nelle ore pomeridiane per impegni occasionali (es. recupero scolastico, sportello, ecc.) qualora queste attività siano comunicate il giorno stesso;
- per rientrare a casa senza ritornare in Convitto al termine degli impegni scolastici pomeridiani.

Per i Semiconvittori della Scuola Secondaria di I grado è possibile richiedere i seguenti permessi:

- permesso di uscita occasionale (mediante l'utilizzo dell'apposito Libretto giallo fornito dall'Istituzione);
- permesso di uscita permanente;
- per esigenze legate agli orari dei mezzi pubblici di trasporto;
- per consentire lo svolgimento di attività, quali la pratica sportiva, la partecipazione ad eventi, la frequenza di corsi, ecc.;
- per consentire al ragazzo di recarsi a scuola e ritornare in Convitto da solo per partecipare a tutte le attività pomeridiane organizzate e comunicate dall'Istituzione scolastica San Francesco.

La concessione e l'eventuale revoca, temporanea o definitiva, dei suddetti permessi sono sempre correlate all'avvenuto rispetto delle regole convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e sono sottoposte all'insindacabile giudizio del Rettore e dell'educatore di squadra.

Qualora un Semiconvittore, a seguito di un permesso di uscita, non rientri in Convitto nell'orario convenuto, in assenza di qualsiasi tempestivo avviso di ritardo, trascorso un congruo lasso di tempo, l'educatore di squadra, verbalizzato nel registro il mancato rientro, ne darà notizia al Rettore e ne segnalerà il fatto alla famiglia.

Esperiti vanamente tutti i tentativi per rintracciare il semiconvittore non rientrato, la scomparsa verrà denunciata alle Forze dell'Ordine.

f. ASSISTENZA EDUCATIVA

L'assistenza ai semiconvittori è assicurata, in ogni momento in cui i ragazzi sono presenti all'interno della struttura, dal personale educativo che costantemente presidia gli spazi dove si svolgono le attività. La sorveglianza degli spazi comuni è parimenti assicurata dagli Educatori anche se non necessariamente da quelli assegnati alle squadre dei semiconvittori.

Ai ragazzi è concesso di spostarsi da un settore all'altro, previo assenso degli Educatori di squadra, passando quindi sotto la vigilanza di più educatori.

Alcune aree del Convitto sono sottoposte a videosorveglianza, effettuata nel rispetto delle indicazioni impartite dal Garante della Privacy e sotto la responsabilità delle persone appositamente designate alla funzione.

g. ASSISTENZA SANITARIA

Il Convitto non dispone di proprio personale sanitario; esso si avvale, per i casi di necessità, di servizi medici esterni, in rapporto di collaborazione.

Se un semiconvittore evidenzia una situazione di malessere, è tenuto a comunicarlo all'Educatore di squadra in servizio. In presenza di sintomi significativi, questi ne darà immediata notizia alla famiglia, al Rettore e, ove necessario, al medico convenzionato che detterà le disposizioni del caso.

Qualora il malessere sia tale da rendere inopportuna la frequenza scolastica, i genitori, o le persone da questi delegate, dovranno provvedere al ritiro del ragazzo che resterà a casa fino a completa guarigione; in nessun caso un convittore ammalato può essere autorizzato ad uscire da solo dal Convitto.

Qualora l'assenza per ragioni di salute si protragga oltre i cinque (5) giorni, la riammissione in Convitto potrà essere autorizzata solo previa consegna del certificato medico.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza sanitaria, anche dubbia, l'educatore più prossimo presta i primi soccorsi allertando immediatamente il servizio 118 e dandone contemporanea informazione a famiglia e Rettore.

Le famiglie dei convittori bisognosi di cure possono chiedere l'accesso ai locali del Convitto per far fronte a questa incombenza.

Il personale del Convitto non è tenuto a somministrare farmaci agli alunni, salvo sua volontaria disponibilità e subordinatamente alla formale richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale alla direzione del Convitto.

Nei casi in cui è necessaria la somministrazione di farmaci salvavita, ovvero per far fronte a situazioni per le quali è impossibile l'intervento dei familiari, gli educatori sono autorizzati a procedere, secondo modalità definite in accordo con l'autorità sanitaria. In ogni caso l'Educatore è sollevato da ogni responsabilità.

L'autosomministrazione di farmaci, per i quali è richiesta la prescrizione medica, è consentita se autorizzata dalla famiglia.

Ai fini assicurativi, in caso di incidenti/infortuni occorsi ai semiconvittori durante la loro permanenza in Convitto, ovvero nel tragitto Convitto-Scuola, sarà cura della famiglia consegnare in segreteria tutta la documentazione amministrativa e sanitaria a disposizione.

h. VITTO

I pasti vengono consumati ai tavoli del refettorio con modalità self-service, secondo turni prestabiliti. La merenda viene, di norma, servita ai piani.

I menù, sia quello autunno-invernale sia quello primaverile, sono validati e certificati dal Dirigente Medico del Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il regime dietetico comune ha validità generale; sono tuttavia concesse deroghe laddove vi siano esigenze dietetiche certificate da prescrizione medica, oppure per motivi religiosi.

i. RAPPORTI CON LA SCUOLA

Il Convitto ha fra i suoi principali compiti il successo formativo e, quindi, anche scolastico dei semiconvittori. In ragione di ciò gli educatori monitorano quotidianamente l'andamento scolastico, annotando sul loro registro gli esiti delle verifiche effettuate.

Periodicamente l'équipe educativa di squadra, anche con la presenza del Rettore, si riunisce per esaminare l'andamento del gruppo e per adottare i più opportuni provvedimenti rispetto a situazioni con carenze.

Gli Educatori sono inoltre a disposizione della scuola per ogni opportuno confronto, al fine di individuare e condividere le migliori strategie educative.

Sono inoltre previsti, sempre nell'ottica delle prevenzioni del disagio scolastico, incontri con le famiglie dei semiconvittori, le quali hanno l'obbligo del controllo e del monitoraggio diretto rispetto all'andamento scolastico e della firma di autorizzazioni, circolari e liberatorie.

j. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I genitori sono tenuti a verificare con l'Educatore di squadra, attraverso almeno un colloquio a quadrimestre, il comportamento, l'impegno e lo studio del proprio figlio e a collaborare attivamente all'azione educativa e formativa del ragazzo/a. Altresì, sono tenuti a partecipare alle riunioni dei genitori e a presentarsi tempestivamente qualora l'educatore ne richieda la presenza.

ART. 3 – COMPORTAMENTO DEI SEMICONVITTORI

a. DOVERI

Il Semiconvittore è tenuto ad avere nei confronti del Rettore, degli Educatori, di tutto il personale e degli altri semiconvittori lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé.

Il Semiconvittore dovrà osservare le indicazioni degli educatori e, in generale, le regole di convivenza civile.

Deve inoltre rendere conto a Rettore ed Educatori del suo comportamento scolastico, mostrando regolarmente le votazioni riportate nonché il documento di valutazione o fornendo le password per l'accesso al registro elettronico.

Il Semiconvittore deve osservare l'orario previsto per le attività interne, con particolare riguardo a quello destinato allo studio.

Deve inoltre curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona, la pulizia, l'utilizzo corretto delle apparecchiature e dei sussidi didattici, senza arrecare danno al patrimonio della struttura, all'integrità personale e ai beni degli altri semiconvittori, del personale e di terzi presenti in Convitto.

b. ABBIGLIAMENTO

Ai semiconvittori non è richiesta alcuna divisa, se non quella fornita dal Convitto stesso in occasione di manifestazioni sportive ufficiali: essi devono comunque vestire in modo adeguato al contesto educativo, evitando l'ostentazione e senza risultare trasandati.

c. SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL CONVITTO

Gli spostamenti all'interno del Convitto, così come quelli all'esterno in occasione di uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, devono avvenire in maniera ordinata, evitando schiamazzi e comportamenti contrari alle norme di buona educazione.

Qualunque spostamento dovrà essere sempre autorizzato dall'educatore di squadra, anche da un piano all'altro, o verso altri settori e aree esterne. Ai semiconvittori è assolutamente vietato l'accesso ai locali di servizio, quali cucina, lavanderia, stireria, le scale lato ovest e, in genere, a tutti i locali non destinati ad attività educativa. E' severamente vietato, in assenza di autorizzazione specifica del proprio Educatore di squadra, introdursi nelle classi di altri semiconvittori o nelle camere di convittori/convittrici.

d. COMPORTAMENTO A TAVOLA

I semiconvittori si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti e dopo essersi lavati le mani.

In refettorio ogni Semiconvittore siede educatamente, mantenendo sempre un contegno decoroso, relazionandosi in maniera corretta anche con il personale di servizio.

Eventuali osservazioni su qualità e quantità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore.

Durante il pasto non ci si può alzare senza il permesso dell'educatore, ponendo attenzione a non intralciare il lavoro del personale di servizio.

Non è concesso invitare a pranzo persone estranee, anche se parenti o ex allievi; deroghe eventuali in situazioni eccezionali devono essere autorizzate dal Rettore.

E' vietato altresì per tutta la durata della permanenza in refettorio l'uso di telefoni cellulari, videogiochi, strumenti per l'ascolto di musica anche mediante auricolari e di ogni altro apparecchio non espressamente consentito.

e. ATTIVITA' DI STUDIO

Alle ore fissate per lo studio, tutti i semiconvittori devono trovarsi nelle aule preposte dove sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con massima serietà ed impegno, senza perdere tempo e senza disturbare l'attività.

Per i semiconvittori che evidenzino carenze o presentino necessità di approfondimenti disciplinari, gli educatori offrono le più opportune attività di supporto, mettendo a disposizione le loro competenze indipendentemente dal settore o squadra di appartenenza del semiconvittore.

I permessi di uscita sono concessi esclusivamente qualora l'educatore constati l'impegno e la quotidiana diligenza nello studio.

f. RICREAZIONE E TEMPO LIBERO

Negli intervalli pomeridiani sono previste attività ludiche, ricreative, musicali, teatrali e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative, pena l'esclusione da dette attività.

g. SPORT

Lo sport è un mezzo insostituibile di educazione umana e sociale, ampiamente promosso dal Convitto anche con la partecipazione dell'Istituto ad importanti manifestazioni.

Ai semiconvittori è infatti offerta, sia nel pomeriggio sia nelle ore serali, la possibilità di accedere alla palestra e agli spazi esterni per frequentare i corsi organizzati dagli educatori, anche in collaborazione con esperti esterni.

Ai ragazzi è richiesto in queste situazioni un comportamento corretto, nonché la massima attenzione nel seguire le indicazioni degli educatori, anche per ridurre il rischio di incidenti.

I semiconvittori sono altresì autorizzati a svolgere attività sportive all'esterno del Convitto, previa autorizzazione scritta della famiglia.

h. USCITE PER FRUIZIONE DI PERMESSI

Durante le libere uscite, effettuate dai semiconvittori sulla base dei permessi permanenti o temporanei autorizzati dalle famiglie, è richiesto un comportamento consono ad ogni componente della comunità educativa.

Il Semiconvittore avrà quindi cura di evitare qualsiasi situazione e contesto non adeguato o contrario alle normali regole di civile convivenza.

Il Semiconvittore eviterà inoltre tutte quelle situazioni e quei comportamenti che possano essere anche solo potenzialmente lesivi della propria e dell'altrui incolumità.

Ancorché il Convitto non possa operare alcuna forma di controllo sui semiconvittori quando questi sono in uscita autorizzata, qualsiasi segnalazione per comportamenti inadeguati verrà esaminata dal Rettore e dall'équipe educativa, comunicata tempestivamente alle famiglie e, se del caso, si procederà a sanzionare il fatto come se fosse avvenuto all'interno del Convitto.

i. LIMITI ALL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Telefoni cellulari, smartphone, tablet, computer possono essere utilizzati solo nei luoghi e nei periodi in cui ciò è consentito, previo assenso degli educatori.

E' assolutamente vietato l'uso di telefoni cellulari in refettorio e nelle ore di studio.

In caso di inosservanza, gli educatori potranno ritirare il cellulare che verrà conservato presso il rettorato e restituito ai genitori appositamente convocati.

E' vietato l'uso improprio delle funzioni del telefono cellulare.

E' tassativamente vietato effettuare, senza formale assenso del Rettore, riprese video, audio e fotografiche all'interno del Convitto.

In occasione di feste, manifestazioni, saggi i genitori e i semiconvittori possono filmare e fotografare per uso non finalizzato a diffusione, ma esclusivamente a fini personali e destinato ad un ambito familiare o amicale.

j. USO DELLA CONNESSIONE WI-FI

All'inizio di ogni anno scolastico, previa autorizzazione scritta della famiglia, viene data la possibilità di accedere gratuitamente ad Internet attraverso una connessione Wi-Fi di cui il Convitto è dotato.

L'accesso è libero, nelle fasce orarie stabilite, ma monitorato: gli educatori hanno la facoltà di verificare costantemente i siti visitati dai semiconvittori ed il materiale da questi scaricato. Pertanto è fatto obbligo di conservare la cronologia delle connessioni effettuate nell'arco dell'intera settimana.

Nel caso in cui si verifichi un uso scorretto della rete è facoltà degli educatori interdirla l'utilizzo temporaneo o permanente, avviando contestualmente un procedimento disciplinare.

k. DIVIETO DI FUMO

In ottemperanza alla Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche è fatto assoluto divieto di fumare all'interno dei locali del Convitto e nelle aree di pertinenza della struttura.

l. VISITE AI SEMICONVITTORI

Tutte le persone esterne al Convitto possono accedervi solo se autorizzate dall'educatore e previo deposito di un documento di identità in portineria.

I familiari possono rendere visita ai semiconvittori, previa autorizzazione dell'educatore di squadra.

Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire la completa documentazione degli atti relativi ai criteri di affidamento dei minori, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine alla riconsegna degli stessi e ai diritti di visita.

A nessuno è dato accedere agli spazi destinati all'attività convittuale senza la preventiva autorizzazione degli educatori in servizio.

m. ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI

Oltre ai divieti sopra indicati, i semiconvittori si atterranno alle seguenti disposizioni:

non tenere elevato il volume degli apparecchi di riproduzione audio/video;

non giocare a pallone nei corridoi e negli altri spazi comuni;

non alzare la voce nella conversazione;

non correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;

non detenere alcolici e derrate alimentari deperibili negli studi;

non detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pornografico;

non assumere, detenere e divulgare sostanze illegali di qualsiasi natura,

composizione o provenienza;
non detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere;
non utilizzare in modo improprio, lesivo della dignità delle persone e non autorizzato, qualsiasi strumento audiovisivo;
rispettare le norme di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
non utilizzare le uscite di sicurezza senza giusta motivazione;
non danneggiare o manomettere le apparecchiature e le istruzioni preposte alla prevenzione della sicurezza (es: estintori, cartellonistica);
non manifestare atti violenti, di bullismo o vandalismo.
Oltre ai casi sopraelencati ogni altro comportamento inidoneo o contrario alla vita convittuale sarà valutato ai fini di stabilirne la gravità con conseguente ed adeguata sanzione.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 1 - ORGANI COMPETENTI A SANZIONARE

La sanzione disciplinare e/o pecuniaria, a seconda della gravità della mancanza e del fatto che sia o meno stata reiterata, può essere, quindi, comminata da:
l'Educatore in servizio che ha rilevato la mancanza;
l'Educatore di squadra;
il Vice Rettore;
il Rettore;
la Commissione di Vigilanza, costituita dell'equipe educativa di squadra e presieduta dal Rettore;
il Collegio di Vigilanza, costituito da due educatori designati annualmente dal Collegio degli Educatori, da un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione e dal Rettore.

ART. 2 - SANZIONI DISCIPLINARI

Questa Istituzione educativa, avendo come finalità la promozione della personalità dei semiconvittori, intende le sanzioni disciplinari come uno strumento per rafforzare il senso di responsabilità e per ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità.
Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, che, peraltro, non estingue la mancanza.
In presenza di gravissimi comportamenti, soprattutto se reiterati, è rimessa alla facoltà degli Organi competenti dichiarare la "NON IDONEITA' alla vita convittuale" e, quindi, disporre l'allontanamento definitivo dal Convitto.
Per fatti o situazioni che possano nuocere gravemente alla vita convittuale, il Rettore,

sentita l'équipe educativa di settore o l'Educatore di Squadra, adotta i provvedimenti cautelari più idonei, in attesa dell'esito del procedimento disciplinare.

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti, l'Organo competente può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

Il richiamo verbale e/o scritto sul registro degli educatori, con privazione della libera uscita e/o di permessi vari, è comminato dall'educatore di Squadra in servizio per:

- scorrettezze lievi verso compagni, educatori o personale non educativo;
- disturbo durante le attività;
- mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- uso di apparecchiature in modo improprio o inopportuno (es. cellulari, PC, radio, ecc.) che non siano comunque lesive della privacy e/o dell'immagine del Convitto;
- abbigliamento non consono al contesto;
- allontanamento non autorizzato dai locali individuati dall'educatore per l'espletamento delle varie attività.

Il richiamo scritto sul registro di squadra, con privazione della libera uscita, di permessi vari e comunicazione alla famiglia, è comminato dall'educatore in servizio o dal Vice Rettore o dal Rettore per:

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- trasgressione della legge anti fumo.
- turpiloquio, ingiurie e offese verso compagni, educatori e personale non educativo;

L'allontanamento dal Convitto da uno a sette giorni è comminato dalla Commissione di Vigilanza, per danneggiamento volontario di beni di proprietà del Convitto, del personale o di altri semiconvittori o convittori;

L'allontanamento dal Convitto da otto a quindici giorni è comminato dalla Commissione di Vigilanza per:

- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- allontanamento dall'edificio, non autorizzato, durante le attività formative, ovvero rientro tardivo dal permesso di libera uscita, senza comunicazione;
- consumo e/o diffusione di bevande alcoliche;

L'allontanamento dal Convitto oltre i quindici giorni è comminato dal Collegio di Vigilanza in caso di:

- commissione di fatti gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- presenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti: in tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'allontanamento dal Convitto per l'intero anno scolastico è comminato dal Collegio di Vigilanza quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Alcuni esempi:

uso e/o spaccio di sostanze illegali;

violenza o tentata violenza sessuale;

denuncia penale per fatti avvenuti all'interno o all'esterno del Convitto che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno andamento della comunità.

Le recidive possono comportare la dichiarazione da parte del Collegio di Vigilanza, della "non idoneità alla vita convittuale", con conseguente allontanamento definitivo dalla comunità educativa e la non riconferma, per l'anno successivo, alla frequenza nell'Istituto.

ART. 3 – SANZIONI PECUNIARIE

L'obbligo di risarcimento, in aggiunta alla sanzione disciplinare, è previsto qualora un semiconvittore sia causa, per incuria o dolo, del danneggiamento di beni del Convitto, del personale o di altri semiconvittori e convittori. L'entità del risarcimento sarà determinata in misura idonea a consentire la riparazione del danno e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, a riacquistare il bene danneggiato.

Una sanzione pecuniaria è altresì dovuta in caso di trasgressione della normativa anti fumo. Tale sanzione va da un minimo di € 27.50 fino ad un massimo di € 275.00 per le aggravanti previste dalla legge.

La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di bambini fino a 12 anni.

ART. 4 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari sono assegnate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

contestazione dei fatti da parte dell'Educatore o del Rettore;

esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;

decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dal Convitto o il risarcimento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità educativa.

In caso di sanzione con sospensione sarà cura del Rettore darne comunicazione formale ai genitori.

ART. 5 – IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e convittori), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno al Convitto che decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Rettore, è composto da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori, due rappresentanti eletti dai convittori/semiconvittori e due rappresentanti eletti dai genitori; può deliberare quando è presente almeno un rappresentante per ogni componente (educatori, genitori, convittori).

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentita l'astensione.

L'Organo di Garanzia è altresì competente a decidere sui conflitti che sorgano all'interno del Convitto in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Al procedimento di garanzia si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/90 e alla L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni e il suo rinnovo avviene contestualmente all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

NORME FINALI

Gli Organi Collegiali competenti possono emanare altre disposizioni, specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito del Convitto all'indirizzo <http://www.chabod.scuole.vda.it/>